Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Giovedì, 7 ottobre — Numero 237

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1362 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 42 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, è sostituito il seguente:

« Quando, per qualsiasi causa, esclusi i casi previsti dall'art. 103, restino vacanti in un collegio tanti posti, per cui il numero dei deputati sia ridotto a meno di quattro quinti di quelli assegnati al Collegio, questo sarà riconvocato per procedere all'elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura ».

Art. 2.

Al comma quarto ed all'ultimo dell'art. 103 della vigente legge elettorale politica è sostituito il seguente, che prende il posto del comma quarto:

« Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione, o del sorteggio, o per annullamento dipendente dall'avere accettato candidature in più di due Collegi, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, o per morte avvenuta entro un anno dalla data della elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista lo segue immediatamente nell'ordine accertato, a norma del quarto comma dell'articolo 87.

In mancanza di candidati della medesima lista si provvede ai sensi dell'art. 42 ».

Art. 3.

Gli effetti della presente legge decorrono dal principio della presente XXV legislatura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1363 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

Chiunque intenda produrre o commerciare talee, barbatelle selvatiche e innestate di viti americane, deve farne speciale denunzia agli Istituti che saranno indicati dal ministro per l'agricoltura con apposito decreto.

La denuncia è obbligatoria anche per coloro che, alla data della presente legge, esercitano già l'industria della produzione delle viti americane.

Art. 2.

La denuncia, da parte dei produttori di legno americano di cui al 1° comma dell'articolo precedente, deve essere presentata non più tardi del marzo di ogni anno, e indicare:

a) la superficie degli appezzamenti impiantati a vigneto di piante madri e a barbatellaio, tenendo distinti quelli riguardanti le barbatelle selvatiche da quelli riguardanti le barbatelle innestate;

b) il numero e l'età delle piante madri, il numero delle barbatelle selvatiche e innestate distinte per varietà.

Per le barbatelle innestate dovrà essere indicata anche la varietà della marza.

La denuncia da parte dei commercianti di legno americano deve essere presentata non più tardi del settembre di ogni anno e indicare:

a) il numero delle talee, delle barbatelle selvatiche e innestate che si intende commerciare, distinte per varietà. Per le barbatelle innestate dovrà essere indicata anche la varietà della marza;

b) la loro provenienza.

Gli Istituti che ricevono la denuncia ne accertano l'esattezza, mediante controllo ed ispezione.

Art. 3.

Nessuna vendita può essere fatta senza che sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore, dalla quale dovrà risultare il numero delle talee e delle barbatelle vendute e la qualità dei vitigni a cui si riferiscono.

Per le barbatelle bimembri, oltre le indicazioni suddette relative al soggetto, dovrà essere specificata anche la varietà della marza.

Ogni produttore deve tener copia di tali dichiarazioni, mediante il registro copia-lettere.

Art. 4.

Gli speciali incaricati del Ministero di agricoltura hanno facoltà di procedere a ispezioni durante la stagione degli innesti, e prendere visione del copia-lettere di cui all'art. 3, di sequestrarlo, di elevare contravvenzione, e di deferire i contravventori all'autorità giudiziaria.

Art. 5.

A garanzia dell'acquirente, è in sua facoltà di prelevare, in contraddittorio, al momento della consegna, un campione delle viti acquistate.

Il campione non potrà superare cinque viti per ogni qualità. Se trattasi di viti bimembri, il numero potrà essere raddoppiato.

Con decreto Ministeriale saranno indicate le istituzioni autorizzate a ricevere l'incarico della coltivazione dei campioni ond'è parola, per poter stabilire la qualità dei porta-innesti e delle marze.

La indicazione delle qualità delle viti di cui al precedente capoverso, fatta dalla istituzione che ebbe a coltivare il campione, è definitiva e non può essere sottoposta al giudizio del magistrato.

Le spese inerenti alla coltivazione dei campioni sono a carico degli interessati, e potranno, in caso di disaccordo, essere determinate dal Ministero per l'agricoltura.

Art. 6.

Qualora il materiale venduto non corrisponda alle condizioni pattuite, il venditore è tenuto a restituire l'importo della merce, già ricevuto, e ciò senza pregiudizio delle azioni civili e di tutte le altre penalità stabilite dal vigente Codice di commercio.

Art. 7.

Le inadempienze alla presente legge sono punite con multa ai trasgressori, da un minimo di L. 200 ad un massimo di L. 5000, in proporzione alla entità del contratto di vendita.

Art. 8.

Le presenti disposizioni non sono applicabili ai Consorzi antifillosserici regolarmente costituiti o che abbiano per direttore tecnico un incaricato del Ministero, e ai vivai di viti americane governativi o annessi ad istituzioni poste, comunque, sotto la vigilanza dello Stato.

Art 9.

Per l'anno in corso, le domande dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura entro il mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

Art 10.

Le associazioni di viticultori, i Consorzi agrari ed i Consorzi antifillosserici potranno costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei contravventori alla presente legge.

Art. 11.

Per l'applicazione della presente legge sarà iscritta, in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio finanziario 1920-921, la somma di lire 160.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — MEDA — FERA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1257 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª) che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile;

Vista la legge 2 luglio 1908, n. 318, portante miglioramenti economici al personale delle Capitanerie di porto;

Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 998, circa il reclutamento della bassa forza del corpo delle Capitanerie di porto;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2349, col quale è data facoltà al Governo del Re di provvedere alla costituzione di un personale di sottufficiali di porto e ad organizzarlo analogamente a quanto è stabilito per gli altri corpi armati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 204 in data 21 marzo 1920;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'attuale personale di bassa forza delle Capitanerie di porto è soppresso, ed in sua vece è istituita una categoria di sottufficiali di porto, che fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, ed è preposta, in concorso agli altri agenti della forza pubblica, alla tutela della sicurezza della proprietà e delle persone nei porti e nelle rade, dove esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa.

Suo speciale compito è inoltre quello di vigilare sull'ancoraggio e l'ormeggio dei bastimenti, sull'accensione dei fuochi a terra e a bordo delle navi nei porti, sulla conservazione delle opere nei porti e delle spiaggie, sulla occupazione dei moli, ponti, calate e spiaggie, sull'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, merci e zavorre, sul servizio di pilotaggio e in genere sul servizio marittimo, sulla pesca e sul servizio di sanità marittima, in esecuzione delle disposizioni impartite dagli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto.

I sottufficiali di porto imbarcano anche in qualità di padroni e di macchinisti sulle imbarcazioni e sui rimorchiatori in dotazione degli uffici di porto e sono tenuti, in occasione di naufragi od altri sinistri marittimi, a prestare la loro opera per la salvezza delle persone e delle navi, agli ordini dell'ufficiale che dirige le operazioni di salvataggio.

I sott'ufficiali di porto concorrono, in caso di guerra, alla difesa marittima. Essi sono soggetti, anche in tempo di pace, alla giurisdizione e disciplina militare e ad essi si applicano le disposizioni del codice penale militare marittimo e del regolamento di disciplina per i corpi militari della R. marina, in quanto non sia altrimenti disposto col presente decreto.

Art. 2.

La forza organica, la composizione gerarchica e la corrispondenza dei gradi per i sott'ufficiali di porto sono stabilite dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro per l'industria e il commercio.

Art. 3.

Ai sottufficiali di porto spettano le seguenti paghe e indennità di grado giornaliere:

GRADO	Paghe giornaliere	Indennità di grado
Nocchieri di porto di 1ª classe . . . . . . L.	12 80	2 50
» » 2ª » . . . . »	11 80	2 —
2° nocchiere anziano di porto . . . . »	9 30	1 15
2° » di porto . . . . »	8 85	0 85

Dopo il 1° triennio di servizio sono concessi sulle paghe 5 aumenti triennali ciascuno di L. 0,60 giornaliere, rispettivamente all'inizio del 4°, 7°, 10°, 13° e 16° anno di servizio, che saranno mantenuti anche in caso di promozione.

Sono inoltre concessi ai sottufficiali di porto i seguenti aumenti quadriennali di grado:

al nocchiere di porto di 1ª classe tre aumenti allo inizio del 5°, del 9° e del 13° anno di grado, ciascuno di L. 0,60;

al nocchiere di porto di 2ª classe un aumento allo inizio del 5° anno di grado di L. 0,50;

al 2° nocchiere anziano di porto un aumento allo inizio del 5° anno di grado di L. 0,40;

al 2° nocchiere di porto un aumento allo inizio del 5° anno di grado di L. 0,30.

La paga giornaliera e l'indennità di grado ed i relativi aumenti sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Le indennità di grado e gli aumenti sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione.

Ai sottufficiali di porto, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, sarà corrisposta una indennità mensile di L. 70 elevabile a L. 90 nei capoluoghi con 250.000 abitanti o più.

Ai sottufficiali di porto, padroni di pirobarche o rimorchiatori spetta una indennità mensile di L. 40, ai motoristi di motoscafi L. 50, ai macchinisti di pirobarche o rimorchiatori di L. 60.

Art. 4.

La paga dei sottufficiali di porto può essere ridotta ai tre quinti o alla metà, o può non essere corrisposta nei seguenti casi:

È ridotta a tre quinti:

nelle licenze per infermità non provenienti da cause di servizio dopo i primi due mesi.

È ridotta alla metà:

ai detenuti in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Non è dovuta:

a) nelle licenze straordinarie per motivi privati dopo i primi due mesi;

b) durante le assenze illegali;

c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla re-

clusione, quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado.

Art. 5.

I sottufficiali di porto hanno diritto di partecipare, nella proporzione indicata nell'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, al prodotto netto delle pene pecuniarie inflitte per contravvenzioni da essi accertate.

Ad essi competono pure i diritti stabiliti dalla tariffa penale a favore degli ufficiali giudiziari per assistenza alle sedute tenute dai comandanti di porto in sede di giurisdizione penale e per le notificazioni di atti penali.

Spettano loro inoltre per l'arresto dei militari disertori o dei renitenti alla leva gli stessi premi che ai carabinieri Reali.

Art. 6.

I sottufficiali di porto, quando siano destinati a bordo di navi nazionali od estere od anche di galleggianti addetti al servizio del porto per custodia o vigilanza, avranno diritto a carico della nave ad una indennità straordinaria di L. 7 per ogni 24 ore di permanenza a bordo. Se la custodia o vigilanza abbia luogo nelle ore del giorno, cioè dal sorgere al tramonto del sole, la mercede sarà di L. 3,50: se nelle ore della notte di L. 4.

Il pagamento di questa indennità avrà luogo nei modi stabiliti dall'art. 856 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, numero 5166 (serie 2ª).

I sott'ufficiali di porto sono dichiarati agenti di sanità per gli effetti delle leggi e dei regolamenti di sanità marittima. Nella esecuzione dei servizi di sorveglianza sanitaria o di operazioni di disinfezione, loro competono le indennità stabilite per gli agenti di sanità marittima.

Art. 7.

Ai sott'ufficiali di porto competono le indennità di trasferimento e di missione, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni per tutti i personali militari e civili dello Stato, in relazione alle paghe e indennità di grado percepite all'epoca del trasferimento o della missione e ragguagliate ad anno. Per tale ragguaglio l'anno è considerato di 365 giorni.

Art. 8.

I sott'ufficiali di porto sono ammessi, in caso di malattie o di ferite, negli ospedali militari marittimi, od in mancanza in quelli del R. esercito, verso rimborso a cura della Capitaneria di porto del rispettivo compartimento della retta stabilita per i militari dell'armata o dell'esercito. L'ammontare delle rette pagate sarà trattenuto dalla Capitaneria di porto sulle paghe dovute al sott'ufficiale per il periodo della degenza in ospedale.

Art. 9.

Alle Capitanerie, agli Uffici ed alle Delegazioni di porto sono comandati per concorrere ai servizi di porto ed ai lavori di scritturazione concernenti i servizi della marina militare, sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi secondo la tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai ministri della marina e dell'industria e commercio.

Ai sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi destinati al servizio portuario sono applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto; essi hanno la qualità degli agenti della forza pubblica per l'accertamento delle contravvenzioni marittime e per tutti gli effetti previsti dalle leggi.

Presso ogni Capitaneria di porto è inoltre destinato un sottufficiale della categoria furieri del corpo R. equipaggi.

Art. 10.

I secondi nocchieri di porto sono reclutati, in seguito a concorso bandito dal ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello della marina fra i sottufficiali e i sottocapi del corpo R. equipaggi a lunga ferma, in servizio attivo od anche in congedo, purchè non pensionati, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) non abbiano oltrepassato il 35° anno di età;

b) siano celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, abbiano ottenuto sotto le armi regolare permesso di contrarre matrimonio dal Ministero della marina;

c) abbiano compiuto, sia su navi mercantili, sia su Regie navi, un periodo di navigazione non inferiore a due anni;

d) non siano stati mai condannati a pene superiori a 5 giorni di arresto o a 50 lire di pena pecuniaria;

e) abbiano conseguito ottime note caratteristiche negli ultimi due anni di servizio prestato nel corpo R. equipaggi.

I sottufficiali e sottocapi in congedo saranno assoggettati a visita medica per accertarne l'idoneità fisica.

Art. 11.

Una Commissione presieduta da un colonnello o tenente colonnello di porto e composta di un tenente di vascello, di due capitani di porto e di un segretario dell'Amministrazione centrale dell'industria, il quale funzionerà anche da segretario della Commissione, accerta quali dei concorrenti rispondano ai requisiti richiesti e quindi procede alla loro classifica per ordine di merito.

La classificazione relativa fra gli aspiranti avrà luogo in base ai seguenti criteri di precedenza:

1° gradi conseguiti nella marina militare e mercantile e anzianità di grado nella marina militare;

2° durata e specie della navigazione compiuta;

3° onorificenze al valor di marina, al valor militare o al valor civile conseguite;

4° campagne di guerra.

Sono nominati secondi nocchieri di porto i candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria approvata dal ministro per l'industria e il commercio fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 12.

I secondi nocchieri di porto di prima nomina sono destinati presso le capitanerie di porto di Genova, Napoli, Palermo, Venezia e Livorno, dove ricevono l'istruzione professionale secondo le norme che saranno emanate dal Ministero per l'industria e il commercio.

La loro nomina non è definitiva se non dopo trascorsi sei mesi di favorevole esperimento dal quale risulti che essi hanno attitudini al servizio portuario e possiedono le cognizioni professionali relative al loro nuovo grado, giusta le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 13.

I secondi nocchieri di porto in esperimento, trascorsi 5 mesi, dovranno sostenere un esame di idoneità intorno ai seguenti decreti e regolamenti:

a) regolamento per l'applicazione del testo unico del Codice per la marina mercantile;

b) regolamento di sanità marittima;

c) regolamento sulla pesca marittima;

d) regolamento sul pilotaggio;

e) regolamento di disciplina per i corpi militari della Regia marina;

f) decreto sull'ordinamento e lo stato dei sottufficiali di porto.

Saranno materie di esame solo quelle parti di detti regolamenti che hanno attinenza al servizio che i sottufficiali di porto debbono prestare nei porti.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal comandante del

porto e composta del comandante in 2°, presidente, dell'ufficiale addetto al servizio tecnico del porto e di quello adibito al servizio sanitario.

La Commissione assegnerà un voto di merito in ventesimi compilando un apposito verbale.

Art. 14.

I secondi nocchieri di porto in esperimento che abbiano ottenuto nell'esame di cui al precedente art. 13 un voto di merito non inferiore a 10/20 e siano dal comandante del porto dichiarati idonei ai servizi portuali otterranno, allo scadere dei sei mesi previsti dall'art. 12, la nomina definitiva.

All'atto di questa essi dovranno contrarre arruolamento volontario nel corpo con la ferma di sei anni, computando nella ferma i sei mesi di servizio antecedentemente prestati.

I secondi nocchieri provenienti dai sottufficiali e sottocapi della R. marina in servizio attivo con rafferma di sei anni, non saranno tenuti a contrarre nuovo arruolamento, continuando per essi ad avere vigore, a tutti gli effetti, la rafferma contratta nel corpo Reale equipaggi.

I sottufficiali di porto che hanno compiuto sei anni di servizio ricevono una gratificazione di L. 2000. Il diritto a tale concessione è, in caso di morte del sottufficiale, trasmissibile ai suoi eredi.

Nei sei anni di servizio è computato per i sott'ufficiali di porto provenienti dai sott'ufficiali e sottocapi della R. marina, in servizio attivo, con ferma di sei anni, il periodo di tale rafferma trascorso nel corpo R. equipaggi.

Quando detti sott'ufficiali siano riformati senza diritto a pensione riceveranno, in luogo della gratificazione sopra menzionata, L. 300 per ogni anno di servizio compiuto.

In caso di morte eguale compenso spetta ai loro eredi.

Art. 15.

Perdono il diritto alla gratificazione di cui nell'articolo precedente i sott'ufficiali di porto retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione od incorsi in condanna a pene restrittive della libertà personale superiori a due mesi, inflitte da tribunali ordinari, od in qualunque condanna inflitta dai tribunali militari. Essi saranno inoltre prosciolti dall'obbligo del servizio, senza pregiudizio delle penalità in cui fossero incorsi.

Art. 16.

Il sott'ufficiale di porto vincolato alla ferma di sei anni ha l'obbligo di prestare servizio fino al termine di essa.

Il ministro per l'industria e il commercio può tuttavia, per gravissimi motivi, concedere al sott'ufficiale il proscioglimento dall'obbligo del servizio inerente alla ferma con perdita della gratificazione di cui all'art. 14.

Art. 17.

I sott'ufficiali che hanno compiuto la ferma possono licenziarsi a loro domanda in qualunque tempo. È pure in facoltà del ministro per l'industria e il commercio di congedare di autorità, al termine della ferma, coloro che diano scarso affidamento di utile rendimento.

Il ministro predetto può ritardare il licenziamento chiesto dagli interessati fino al 1° dicembre dell'anno in cui l'istanza relativa fu presentata.

Art. 18.

I secondi nocchieri di porto, dopo un anno di permanenza nel grado sono promossi secondi nocchieri anziani senza scrutinio di idoneità. Le promozioni a nocchiere di porto di 2ª classe sono conferite per un quinto a scelta e per quattro quinti per anzianità, con esclusione dei non meritevoli, ai secondi nocchieri di porto anziani che abbiano sei anni di permanenza nel grado.

I secondi nocchieri di porto anziani possono ottenere avanzamento straordinario a scelta eccezionale a nocchiere di porto di 2ª classe quando abbiano compiuto tre anni di grado e siano dalla Commissione di avanzamento giudicati in possesso di tali qualità da rendere la loro anticipata promozione di eccezionale vantaggio per il servizio.

L'avanzamento a scelta eccezionale può essere concesso nella misura massima di un ventesimo dei secondi nocchieri di porto anziani, che nell'anno compiono il periodo necessario di permanenza nel grado.

Le promozioni a nocchiere di porto di 1ª classe sono conferite per anzianità, con esclusione dei non meritevoli, ai nocchieri di porto di 2ª classe che abbiano tre anni di permanenza nel grado.

In tempo di guerra i periodi minimi di permanenza nei vari gradi possono essere ridotti alla metà e le promozioni a scelta possono conferirsi senza le limitazioni stabilite nei commi precedenti. Lo avanzamento per merito di guerra può concedersi indipendentemente da qualsiasi limite di permanenza nel grado.

Art. 19.

La Commissione di avanzamento per i sottufficiali di porto è costituita permanentemente presso il Ministero per l'industria e il commercio (Ispettorato delle Capitanerie di porto) come segue:

l'ispettore delle Capitanerie di porto, presidente;
un capitano di vascello, membro;
un colonnello di porto, membro;
due tenenti colonnelli o maggiori di porto, membri;
un capitano di porto, segretario con voto.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Il presidente ha facoltà di costituire Sottocommissioni presiedute dal capitano di vascello e dal colonnello di porto: a ciascuna Sottocommissione è aggiunto un capitano di porto, segretario con voto. Però le deliberazioni per l'avanzamento ai gradi di nocchiere di porto di 2ª e di 1ª classe e quelle per l'avanzamento a scelta eccezionale, dovranno essere prese collegialmente dalla Commissione costituita come è sopra indicato.

Nel primo trimestre di ogni anno saranno preparati i quadri di avanzamento per i vari gradi dei sottufficiali di porto. Essi diventeranno esecutivi soltanto dopo l'approvazione del ministro per l'industria e il commercio, cessando contemporaneamente di aver valore i quadri di avanzamento precedenti, per la parte non ancora applicata.

Art. 20.

Il grado costituisce lo stato dei sottufficiali di porto.

Le nomine a secondo nocchiere di porto, a secondo nocchiere di porto anziano o a nocchiere di porto di 1ª classe, sono effettuate con decreto del ministro per l'industria e il commercio: quelle a nocchiere di porto di 2ª classe con decreto Reale.

Il compimento dei periodi minimi di permanenza nel grado e la iscrizione nel quadro di avanzamento non danno diritto a promozione se non vi siano posti vacanti nel ruolo organico.

Normalmente le promozioni saranno effettuate entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze.

Art. 21.

I sottufficiali di porto cessano dal servizio per una delle seguenti cause:

1° termine della ferma;
2° invio in congedo a domanda;

3° dispensa dal servizio per incapacità professionale o per cattiva condotta in servizio o privata;
4° collocamento in riforma;
5° collocamento a riposo;
6° retrocessione dal grado;
7° rimozione dal grado per le stesse cause previste per gli ufficiali;
8° perdita del grado in seguito a condanna;
9° espulsione dal corpo in seguito a condanna penale.

Il provvedimento di cui al n. 1 è preso con decreto Ministeriale, quelli di cui ai numeri successivi con decreto Reale, ove si tratti di nocchieri di porto di 1ª classe e di 2ª classe, con decreto Ministeriale se si tratti di secondi nocchieri e secondi nocchieri anziani di porto.

Art. 22.

In caso di richiamo alle armi della loro classe di leva, i sott'ufficiali di porto in congedo che siano tenuti a rispondere al richiamo, riprendono servizio nel corpo delle Capitanerie di porto.

Il ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello della marina, ha facoltà, in caso di mobilitazione, di richiamare i sott'ufficiali di porto in congedo, provvisti di pensione vitalizia, purchè fisicamente idonei e non abbiano oltrepassato il 60° anno di età, anche se la loro classe di leva non fosse chiamata alle armi.

Essi potranno ottenere avanzamento e all'atto del congedo, la pensione di cui godevano sarà nuovamente liquidata in relazione agli assegni percepiti ed al maggior servizio prestato purchè questo abbia raggiunto, sia pure complessivamente, mediante successivi richiami, un periodo di due mesi.

Art. 23.

I sott'ufficiali di porto hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 20 anni di servizio effettivo.

È in facoltà del Ministero per l'industria e il commercio di collocare a riposo i sottufficiali di porto che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo quando, a giudizio della Commissione di avanzamento, essi non siano più in grado di dare congruo rendimento.

Art. 24.

La liquidazione della pensione ai sottufficiali di porto sarà fatta in base alle norme del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Con le stesse norme sarà liquidata una indennità per una volta tanto ai sottufficiali di porto congedati, riformati, o dispensati dal servizio senza diritto a pensione.

Agli effetti della determinazione delle medie che dovranno servire di base per la liquidazione delle pensioni, l'anno è considerato di 365 giorni. Per la liquidazione dell'indennità una volta tanto sarà presa per base l'ultima paga giornaliera, aumentata dell'indennità di grado e ragguagliata ad un anno.

Art. 25.

I sottufficiali di porto cessano dal servizio attivo a 55 anni.

Art. 26.

I sottufficiali di porto che raggiungono il limite di età stabilito dall'articolo precedente per la cessazione dal servizio attivo, possono, previo accertamento della loro idoneità, nei modi da determinarsi dal Ministero per l'industria e il commercio esser destinati a reggere Delegazioni di porto e, interinalmente, Uffici di porto. Essi sono in tale caso trattenuti in servizio per un periodo di tempo non superiore a dieci anni ed ascritti ad uno speciale ruolo del servizio sedentario.

Il passaggio dei sottufficiali di porto dal ruolo del servizio attivo a quello del servizio sedentario è autorizzato con decreto Ministeriale.

Fino a che non sia disposta la separazione organica dei due ruoli del servizio attivo e del servizio sedentario, essi si considereranno, agli effetti delle promozioni e del numero organico, come formanti un unico ruolo.

Il numero dei sott'ufficiali di porto ascritti al ruolo del servizio sedentario non potrà però in ogni caso eccedere per ciascun grado un terzo del rispettivo numero organico.

Ai sott'ufficiali di porto che reggono Delegazioni di porto sarà corrisposta una indennità di carica di L. 2 al giorno. Tale indennità sarà di L. 3 per i sott'ufficiali che reggono interinalmente Uffici di porto.

Art. 27.

I sottufficiali di porto vestono la divisa stabilita per i sott'ufficiali del corpo R. equipaggi dei gradi corrispondenti, con distintivo di categoria identico a quello della categoria marinai, da applicarsi però, anzichè direttamente sul panno della manica, su panno grigio verde con controbordo sporgente di 2 millimetri.

I sott'ufficiali di porto appartenenti al ruolo del servizio sedentario portano inoltre sopra al distintivo di categoria e alla distanza di 10 millimetri una stelletta di argento dorato, identica al distintivo della specialità costieri, applicata anch'essa su panno grigio verde con controbordo sporgente di 2 millimetri.

Art. 28.

Ai secondi nocchieri di porto di prima nomina compete una indennità vestiario di L. 300 che sarà loro pagata per un terzo all'atto della nomina provvisoria e per i rimanenti due terzi a quello della nomina definitiva. Non ottenendo la nomina definitiva essi non conserveranno alcun diritto sui due terzi non percipiti di detta indennità.

I sott'ufficiali di porto hanno facoltà di ritirare dai magazzini vestiario della R. marina i capi di corredo regolamentari nonchè i tessuti e gli accessori occorrenti per la confezione dei capi di corredo stessi qualora preferissero servirsi all'uopo di sarti borghesi.

Art. 29.

È proibito ai sott'ufficiali di porto di chiedere e di accettare mance da chicchessia, o ricompense per qualsivoglia titolo.

I contravventori saranno puniti disciplinarmente: se recidivi, saranno dispensati dal servizio.

È pure proibito ai sott'ufficiali di porto di accettare dai consoli esteri alcuna retribuzione per opera o concorso prestato in caso di naufragi od altri sinistri marittimi od anche per l'arresto o custodia di marinai esteri.

Art. 30.

Le Commissioni di disciplina per i sott'ufficiali di porto sono convocate con ordine del giorno dei capi di compartimento marittimo.

Quando nel compartimento cui è destinato il sott'ufficiale sottoposto a Commissione di disciplina non vi sia numero sufficiente di ufficiali, la Commissione sarà convocata in altro compartimento che sarà stabilito dal Ministero per l'industria ed il commercio (Ispettorato delle Capitanerie di porto). In tale caso l'accusato sarà avviato alla sede compartimentale dove la Commissione è convocata e vi rimarrà provvisoriamente per la durata del procedimento disciplinare.

Art. 31.

Rimangono in vigore per i sott'ufficiali di porto le disposizioni contenute nel R. decreto 27 settembre 1914, n. 1090, e nel decreto-legge Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 865.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 32.

Gli attuali sott'ufficiali del soppresso personale di bassa forza delle Capitanerie di porto passano di diritto con il loro grado e la loro anzianità nella nuova categoria dei sottufficiali di porto, purchè non abbiano superato i 55 anni di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano forniti dei necessari requisiti fisici, intellettuali e morali. Coloro che hanno raggiunto i 55 anni di età, ma non superati i 65, saranno, se riconosciuti idonei, iscritti nel ruolo del servizio sedentario, indipendentemente dalla esistenza o meno di vacanze nei posti di delegato di porto. Essi saranno chiamati a coprire tali posti man mano che si renderanno vacanti, continuando intanto a prestare i servizi di istituto dei sottufficiali di porto in servizio attivo.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione indicata nell'articolo 19 delibererà inappellabilmente circa l'ammissione dei sottufficiali del soppresso personale di bassa forza delle Capitanerie di porto nel nuovo ruolo, sia del servizio attivo, che del servizio sedentario, dei sottufficiali di porto.

Art. 33.

Gli attuali marinai di porto di 1ª e di 2ª classe del soppresso personale di bassa forza delle Capitanerie di porto che non abbiano raggiunto l'età di 65 anni e che dimostrino, in seguito ad una prova scritta, da indirsi presso le principali Capitanerie di porto, su tema fissato dal Ministero per l'industria e il commercio, di saper redigere un rapporto su materie riguardanti il servizio dei sottufficiali di porto, concorreranno di diritto, purchè forniti dei necessari requisiti fisici, intellettuali e morali, ai posti vacanti nel grado di secondo nocchiere di porto.

Il giudizio di idoneità sulla prova scritta e sui requisiti di cui al comma precedente e la formazione della graduatoria fra gli idonei competono insindacabilmente alla Commissione indicata nell'art. 11 la quale seguirà per la classificazione dei concorrenti gli stessi criteri di precedenza in quest'ultimo articolo stabiliti.

I marinai di porto di 1ª classe precederanno però, in ogni caso, nella graduatoria, quelli di 2ª classe.

I marinai di porto inscritti nella graduatoria, che abbiano compiuto i 55 anni di età, fruiranno, dopo promossi a loro turno, del trattamento previsto dall'art. 26.

La Commissione sarà convocata entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto e dovrà compiere i suoi lavori nel termine massimo di un mese.

Art. 34.

L'ammissione dei sottufficiali e marinai del soppresso personale di bassa forza portuaria nel nuovo ruolo dei sottufficiali di porto sarà disposta con decreto del ministro per l'industria e commercio per i secondi nocchieri di porto ed i secondi nocchieri di porto anziani, con decreto Reale per i nocchieri di porto di 1ª e di 2ª classe.

Essa avrà effetto in ogni caso con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, entro i limiti dei posti stabiliti per ciascun grado nella annessa tabella organica.

Fino a quando tutti i marinai di porto inscritti nella graduatoria per secondo nocchiere di porto non avranno conseguito la nomina, non potranno essere banditi i concorsi di cui all'art. 10.

Art. 35.

Per la determinazione delle paghe giornaliere, delle indennità d[i] grado o della gratificazione loro spettante al compimento dei se[i] anni di servizio, saranno computati integralmente ai sottufficiali d[i] porto ammessi nel nuovo ruolo, sia del servizio attivo che del ser[vizio] sedentario, gli anni di servizio prestati nelle Capitanerie d[i] porto o nella R. marina col grado di sottufficiale. Gli anni di ser[vizio] prestati da marinai di porto di 1ª e 2ª classe nelle Capita[ne]rie di porto e da sottocapo e comune nel corpo R. equipagg[i] esclusi quelli prestati per effetto di leva, saranno computati per l[a] metà.

Art. 36.

Per il ripianamento delle vacanze che risultassero nei vari gradi eccettuato quello di secondo nocchiere di porto, dopo la prima applicazione del presente decreto, sarà provveduto entro quattro mes[i] dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, alla formazione dei quadri di avanzamento e alle conseguenti promozioni senza tener conto dei limiti minimi di permanenza nei gradi.

Art. 37.

Ai sott'ufficiali di porto inscritti nel nuovo ruolo, sarà corrisposta, in compenso della mancata retroattività del presente decreto, una somma di L. 250 se celibi o vedovi senza prole o di L. 500 se ammogliati o vedovi con prole. Quest'ultima somma sarà aumentata di L. 75 per ogni figlio.

Il pagamento sarà effettuato dalla data della loro inscrizione nel nuovo ruolo.

Art. 38.

I sott'ufficiali del soppresso personale di bassa forza portuaria che non saranno ammessi nel nuovo ruolo ed i marinai che non saranno riconosciuti idonei al grado di secondo nocchiere di porto, formeranno un ruolo transitorio di personale civile subalterno e godranno, con decorrenza dal 1° maggio 1919, del trattamento economico stabilito dai Regi decreti-legge 23 ottobre 1911, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739, per i personali subalterni delle Amministrazioni centrali.

I marinai di porto saranno classificati come uscieri, i sott'ufficiali di porto come commessi.

Essi assumeranno la denominazione di commessi ed uscieri delle Capitanerie di porto, perderanno le qualità di militarizzati e vestiranno l'abito borghese.

I commessi ed uscieri delle Capitanerie di porto avranno diritto al trattamento di pensione stabilito dal R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, e saranno in ogni caso collocati a riposo quando abbiano compiuto 65 anni di età e almeno 20 anni di servizio, o abbiano compiuto 40 anni di servizio.

Coloro che, a giudizio della Commissione indicata nell'art. 11, non saranno riconosciuti idonei neppure alle funzioni di commesso o di usciere, verranno, dopo classificati nel ruolo transitorio del personale subalterno agli effetti dell'assegnazione dei nuovi stipendi dal 1° maggio 1919, collocati a riposo d'ufficio, con diritto a conseguire il massimo della pensione, ove abbiano raggiunto 25 anni di servizio. Per coloro che non avessero raggiunto i 25 anni di servizio ma superato i 20, la pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo anno di servizio.

Agli individui che contano meno di 20 anni di servizio sarà liquidata una indennità una volta tanto con le norme del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Art. 39.

Il servizio prestato dai sottufficiali di porto nel soppresso personale di bassa forza portuaria, è valutato, per ogni effetto, come servizio militare.

Art. 40.

I sottufficiali di porto godranno l'indennità di caro-viveri stabi-

lita per i sottufficiali del corpo R. equipaggi dall'art. 20 sub-63 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347, e dagli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, computando gli anni di servizio secondo il disposto dell'art. 35 del presente decreto.

Art. 41.

Alla tabella approvata con l'art. 9 sarà data graduale applicazione, di concerto fra i due ministri interessati, compatibilmente con la disponibilità dei militari del corpo R. equipaggi, e in modo che essa abbia la sua completa attuazione entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 42.

Sono abrogati gli articoli dal 49 al 69 inclusi del capo III, sezione 3ª, del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª.

Sono pure abrogati il R. decreto 2 settembre 1912, n. 998 e le disposizioni correlative per la sua applicazione.

Art. 43.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

La spesa occorrente per il personale subalterno in via di eliminazione sarà inscritta con decreto del Ministero del tesoro nella parte straordinaria del bilancio del Ministero per l'industria e commercio.

Art. 44.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° settembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA organica dei sottufficiali di porto.

Forza organica – Ruolo del servizio: Attivo	Sedentario	GRADI	Corrispondenza ai gradi della R. marina
60		Nocchieri di porto di 1ª classe	Capo di 1ª classe
80		Nocchieri di porto di 2ª classe	Capo di 2ª classe
160		Secondi nocchieri anziani di porto	Secondo capo anziano
		Secondi nocchieri di porto	Secondo capo
300			

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e commercio: ALESSIO.

TABELLA dei militari del corpo R. equipaggi assegnati alle Capitanerie, agli Uffici ed alle Delegazioni di porto.

Compartimento marittimo	Capitaneria, Ufficio o Delegazione di porto	Sott'ufficiali furieri n.	Sottocapi e comuni: marinai o timonieri n.	meccanici o fuochisti n.	furieri n.
Porto Maurizio	Ventimiglia	—	1	—	—
	San Remo	—	1	—	1
	Porto Maurizio	1	6	2	1
	Oneglia	—	2	1	1
Savona	Vado	—	2	—	—
	Savona	1	12	2	2
Genova	Sestri Ponente	—	2	—	1
	Sampierdarena	—	1	—	—
	Genova	1	64	10	6
	Camogli	—	2	—	1
	Santa Margherita Ligure	—	1	—	—
Spezia	Chiavari	—	2	—	1
	Sestri Levante	—	1	—	—
	Spezia	1	10	2	2
Viareggio	Marina di Carrara	—	1	—	—
	Forte dei Marmi	—	1	—	—
	Viareggio	1	6	—	1
Livorno	Livorno	1	24	6	3
	Portovecchio di Piombino	—	2	—	1
	Porto Santo Stefano	—	2	—	1
Portoferraio	Portoferraio	1	4	2	1
	Rio Marina	—	1	—	—
Civitavecchia	Civitavecchia	1	12	2	2
	Fiumicino	—	1	—	—
	Anzio	—	2	—	1
	Terracina	—	1	—	—
Roma	Roma	—	2	—	1
Gaeta	Ponza	—	1	—	—
	Gaeta	1	6	2	1
	Formia	—	1	—	—
Napoli	Ischia	—	2	—	1
	Procida	—	2	—	1
	Baia	—	1	—	—
	Pozzuoli	—	2	—	1
	Napoli	1	64	10	6
	Bagnoli	—	2	—	1

Compartimento marittimo	Capitaneria, Ufficio o Delegazione di porto	Sott'ufficiali furieri	Sottocapi e comuni		
			marinai o timonieri	meccanici o fuochisti	furieri
		n.	n.	n.	n.
Torre del Greco	Granatello	—	1	—	—
	Torre del Greco	1	10	—	1
Castellammare di Stabia	Torre Annunziata	—	3	—	1
	Castellammare di Stab.	1	6	2	1
	Meta	—	1	—	1
	Capri	—	1	—	—
Salerno	Amalfi	—	1	—	—
	Salerno	1	6	2	1
Pizzo	Pizzo	1	6	2	1
	Santa Venere	—	2	—	—
Reggio Calabria	Gioia Tauro	—	1	—	—
	Reggio Calabria	1	6	2	1
	Villa San Giovanni	—	1	—	—
Taranto	Cotrone	—	2	—	1
	Taranto	1	6	2	2
Brindisi	Gallipoli	—	4	—	1
	Otranto	—	1	—	—
	Brindisi	1	12	4	1
Bari	Monopoli	—	1	—	—
	Bari	1	12	2	3
	Molfetta	—	4	—	1
	Trani	—	1	—	—
	Barletta	—	4	—	1
	Manfredonia	—	1	—	—
	Vieste	—	1	—	—
	Rodi	—	1	—	—
Ancona	Ortona	—	1	—	—
	Ancona	1	12	2	2
	Sinigallia	—	1	—	—
Rimini	Fano	—	1	—	—
	Pesaro	—	2	—	1
	Rimini	1	6	—	1
Ravenna	Ravenna	1	4	—	1
	Porto Corsini	—	1	—	—
Chioggia	Chioggia	1	6	—	1
Venezia	Alberoni	—	2	—	—
	Venezia	1	18	4	3
	Lido	—	2	—	—
Cagliari	Carloforte	—	2	—	—
	Cagliari	1	12	2	2
	Arbatax	—	1	—	—
Maddalena	Terranova Pausania	—	2	—	—
	Golfo degli Aranci	—	1	—	—
	Maddalena	1	6	—	1
	Porto Torres	—	2	—	—
	Alghero	—	2	—	—
Messina	Lipari	—	1	—	—
	Milazzo	—	2	—	—
	Faro	—	1	—	—
	Messina	1	18	4	3
Catania	Riposto	—	1	—	—
	Catania	1	12	2	2
Siracusa	Augusta	—	4	—	1
	Siracusa	1	6	2	1
Porto Empedocle	Terranova	—	1	—	—
	Licata	—	2	—	—
	Porto Empedocle	1	6	2	1
	Sciacca	—	1	—	—
	Lampedusa	—	1	—	—
Trapani	Marsala	—	2	—	—
	Pantelleria	—	1	—	—
	Trapani	1	6	—	2
Palermo	Palermo	1	20	4	2
	Termini Imerese	—	1	—	—
	Cefalù	—	1	—	—
	Totali	31	513	77	79

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'industria e commercio: ALESSIO.

Il ministro della marina: SECHI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 19 settembre 1920, sul decreto concernente una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste di L. 50.000 occorrenti al Ministero dei lavori pubblici.

SIRE!

L'imprescindibile necessità di provvedere al sollecito funzionamento delle dieci Commissioni locali di equo trattamento, istituite con R. decreto 11 marzo 1920, n. 270, ha reso indispensabile aumentare il fondo inscritto per altre Commissioni del genere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il Consiglio dei ministri pertanto, considerato il carattere urgente della spesa, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 50 000 valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della legge di contabilità dello Stato.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza a dare effetto all'indicato prelevamento.

Il numero 1328 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 4.056.720 rimane disponibile la somma di L. 5.943.280;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000) da assegnarsi al capitolo n. 61 « Spese per il funzionamento della Commissione per l'equo trattamento, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 19 settembre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 100.000 occorrenti al Ministero del tesoro.

SIRE!

Per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, si è reso necessario provvedere ad un apposito stanziamento di L. 100.000 nel bilancio del Ministero del tesoro.

Il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza di tale assegnazione, ha ritenuto di valersi della facoltà consentitagli dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato autorizzando il prelevamento dell'indicata somma dal fondo di riserva delle spese impreviste.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, provvede a dare effetto all'indicato prelevamento.

Il numero 1329 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000 000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 4.106.720, rimane disponibile la somma di L. 5.893.280;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di lire centomila (L. 100 000) da assegnarsi al nuovo capitolo n. 256-*ter* « Spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle nazioni interessate » dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario medesimo, sotto la nuova rubrica « Ufficio nazionale di Wiesbaden ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1361 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti 2 settembre 1919, n. 1588 e 8 luglio 1920, n. 973;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Sentito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno nominati in prova gli avventizi delle ferrovie dello Stato aventi qualifiche di grado inferiore al 10° che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano almeno dodici mesi di ininterrotto servizio e quelli che posteriormente al 24 maggio 1915 e fino alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano lasciato il servizio ferroviario per la chiamata alle armi, purchè la durata del servizio ferroviario ininterrotto prestato immediatamente prima e subito dopo quello militare raggiunga complessivamente almeno dodici mesi.

La nomina è subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, ed alla condizione che gli interessati ne facciano domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto o dal giorno del congedamento dalle armi.

La predetta nomina avrà decorrenza a tutti gli effetti:

a) dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli avventizi in servizio alla data stessa;

b) dal giorno della riassunzione per gli avventizi da riassumere come aventi titolo alla sistemazione.

Non si farà luogo alla riassunzione e sistemazione degli avventizi che siano stati licenziati per motivi disciplinari.

Per gli agenti che alla data di pubblicazione del presente decreto si trovassero sotto le armi la nomina in prova decorrerà ai soli effetti dell'anzianità di servizio dalla data di pubblicazione del presente decreto se già considerati richiamati o trattenuti e per quelli in servizio di prima ferma dal giorno in cui venissero considerati richiamati o trattenuti.

Art. 2.

Per gli agenti nominati a ruolo a sensi dell'art. 1° valgono le disposizioni sulla durata del servizio di prova contenute negli articoli 6 e 13 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, modificati con l'altro decreto 8 luglio 1920, n. 973.

Sono pure estese in quanto applicabili ai predetti agenti le disposizioni dell'art. 7 del decreto 2 settembre 1919, n. 1588, per ciò che riguarda la promozione a sotto capo.

Art. 3.

Saranno nominate in prova le scrivane, le commesse e le manovali che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano almeno dodici mesi di ininterrotto servizio.

La nomina è subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento del personale ed alla condizione che le interessate ne facciano domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La predetta nomina avrà decorrenza:

a) dalla data di pubblicazione del presente decreto per le agenti in servizio alla data stessa;

b) dal giorno della riassunzione per le avventizie da riassumere come aventi titolo alla sistemazione.

Non si farà luogo alla riassunzione e sistemazione delle avventizie che siano state licenziate per motivi disciplinari.

Nel ruolo del personale ausiliario degli uffici saranno diminuiti altrettanti posti per quante saranno le scrivane nominate in soprannumero.

I posti di manovali così occupati da donne, quando si renderanno vacanti, non saranno più coperti da donne.

Art. 4.

Per gli effetti dei precedenti articoli 1 e 3 non saranno da considerarsi come interruzioni di servizio le assenze per riposi e congedi, per brevi sospensioni disposte dall'Amministrazione, nonchè per malattie debitamente accertate e di durata non superiore a 15 giorni. Le relative giornate di assenza, ad eccezione dei riposi, non dovranno però comprendersi nel computo del periodo di servizio utile per la sistemazione.

Art. 5.

Le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 9 del decreto 2 settembre 1919, n. 1588, sono estese alle commesse di cui al precedente articolo.

Le agenti nominate commesse di 2ª classe in prova avranno obbligo di conseguire, entro il periodo di prova stabilito dall'art. 66 del regolamento del personale, tutte le abilitazioni prescritte per i commessi di 2ª classe.

Art. 6.

Sono eccezionalmente ammessi alla nomina in prova di cui sopra:

a) gli agenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal regolamento del personale durante il periodo di servizio ferroviario considerato utile per la sistemazione;

b) gli agenti che alla data del presente decreto non abbiano raggiunto il 21° anno di età se operai ed il 18° se di altre qualifiche, nel qual caso la nomina stessa decorrerà dalla data del compimento delle predette età.

Art. 7.

Per gli allievi fuochisti che alla data di pubblicazione del presente decreto superarono l'esame del corso d'istruzione, ma non poterono essere nominati fuochisti in prova perchè andati sotto le armi la decorrenza della nomina in prova sarà riportata, ai soli effetti dell'anzianità di servizio, alla data in cui essi avrebbero potuto conseguirla se non fossero stati chiamati o trattenuti sotto le armi.

Art. 8.

Per gli allievi fuochisti che avendo superato l'esame del corso d'istruzione dovranno essere nominati in prova, tale nomina avrà la decorrenza:

a) dal 30 giugno 1919 per coloro che si trovino nelle condizioni di servizio ferroviario e militare indicate nei punti 2°, 3° e 4° dell'art. 12 del decreto 2 settembre 1919, n. 1588;

b) dalla data di pubblicazione del presente decreto per coloro che si trovino nelle condizioni dell'art. 1 del decreto stesso in quanto non abbiano titolo a conseguirla anteriormente.

Art. 9.

Gli operai allievi fuochisti che non furono nominati fuochisti in prova secondo l'art. 8 per non avere superato l'esame del corso di istruzione potranno, dietro loro domanda da presentarsi non oltre due mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, essere nominati operai in prova purchè si trovino in possesso di tutti i requisiti regolamentari e siano stati riconosciuti idonei in apposito saggio di lavoro.

la caso di inidoneità alla qualifica di operaio potranno, a loro domanda, essere nominati manovali in prova nel ruolo di manovalanza.

Dette nomine in prova avranno la decorrenza:

a) dal 30 giugno 1919 per coloro che si trovino nelle condizioni di servizio ferroviario e militare indicate nei punti 2°, 3° e 4° dell'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588;

b) dalla data del presente decreto per coloro che si trovino nelle condizioni dell'art. 1 del decreto stesso;

c) dalla data di riassunzione per coloro che lasciarono il servizio non per motivi disciplinari ed abbiano titolo alla sistemazione.

Art. 10.

Agli avventizi che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto sei mesi di servizio ininterrotto e cessino dal servizio dopo il 30 settembre c. a. per qualsiasi motivo, esclusi i disciplinari, sarà corrisposto, all'uscita dal servizio, un compenso pari a giornate 2 1/2 della paga (più il caroviveri in quanto corrisposto) per ogni mese di servizio ininterrotto prestato fino alla pubblicazione del presente decreto, col minimo di una mensualità.

Art. 11.

L'art. 19 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, è modificato come segue:

Non si può far luogo all'assunzione di avventizi:

a) per gli uffici, salvo espressa autorizzazione del direttore generale;

b) per l'esercizio, salvo il caso di esigenze temporanee.

Art. 12.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto cesserà di funzionare, per quanto riguarda la sistemazione degli avventizi, la Commissione istituita col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2321, e i relativi incarichi e le relative facoltà restano devoluti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 13.

Per determinare l'anzianità agli effetti della iscrizione nei rispettivi ruoli degli avventizi e delle avventizie nominati in prova in base al presente decreto si osserveranno le norme dell'art. 222 del regolamento del personale.

Art. 14.

Restano ferme le disposizioni dei decreti 2 settembre 1919, n. 1588 e 8 luglio 1920, n. 973, in quanto non modificate nei precedenti articoli e risultino più favorevoli agli interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1321. **Regio decreto 18 luglio 1920, col** quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari in Lucca, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1333. Regio decreto 29 agosto 1920, **col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Fondazione « Lorenzo Bigotti », presso l'Accademia dei Lincei in Roma, per l'istituzione di un premio triennale da conferirsi al miglior lavoro tecnico economico sulla navigazione interna italiana, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.**

N. 1334. Regio decreto 29 agosto 1920, **col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, è accettato il legato disposto dalla signora Clementina Conigliano vedova Lentini, a favore della Biblioteca nazionale di Palermo, della libreria già appartenente al suo defunto** marito, **e del di lui busto in marmo.**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 22 maggio 1887, registrato dalla Corte dei conti il 28 stesso mese, al registro 139, foglio 251, col quale fu approvato l'andamento generale della strada provinciale inscritta al n. 9 dell'elenco annesso alla tabella *B* della legge 23 luglio 1881, n. 333, che, partendo dal confine della provincia di Cuneo, fra Bagnasco e Massimino, giunge alla nazionale della Trebbia, presso Laccia;

Ritenuto che, come risulta dal citato decreto, la strada suddetta dopo Mornese, passando per Bosio, dovrebbe innestarsi sotto Carrosio alla antica provinciale Gavi-Voltaggio;

Che però l'Amministrazione provinciale di Alessandria, per dare al tratto scorrente tra Mornese e Voltaggio un migliore andamento, ha chiesto, con istanza 29 agosto 1919, che sia modificato pel tratto medesimo il tracciato approvato, sostituendo al tronco Mornese-Bosio-Carrosio il tratto Mornese-Parodi-Gavi, dichiarato provinciale con decreto Reale 29 gennaio 1914, registrato dalla Corte dei Conti il 18 febbraio 1914, al registro 154, foglio 307, ed il tratto Gavi-Carrosio-Voltaggio dell'antica provinciale suaccennata;

Considerato che la proposta variante segnata in linea verde, gialla e rossa, a tratti continui, nella planimetrica 29 agosto 1919, vistata in data 15 luglio u. s. dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre fa risparmiare la costruzione ex-novo del tronco Mornese-Bosio-Carrosio, il cui costo è molto superiore alla spesa necessaria per migliorare il tratto Mornese-Gavi-Voltaggio, migliora le condizioni e meglio soddisfa ai bisogni della viabilità in quanto detta variante si svolge in regioni collinose prevalentemente coltivate a vigne, mentre il tronco Mornese-Bosio-Carrosio dovrebbe svolgersi in regioni montane;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la variante all'andamento della strada provinciale n. 9, già approvato col decreto Reale 22 maggio 1887 succitato, giusta il tracciato segnato in linea verde, gialla e rossa a tratti continui nell'allegata planimetria 29 agosto 1919, che sarà, d'ordine Nostro, vistato dal predetto ministro.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Potenza 26 settembre 1900, con la quale si deliberò di classificare fra le strade provinciali il tratto della ex-nazionale delle Calabrie compreso tra il Ponte Pietrasasso e l'abitato di Rotonda;

Ritenuto che, proceduto si alla pubblicazione di detta deliberazione in tutti i comuni della Provincia, non furono proposti reclami;

Che l'Ufficio del genio civile di Potenza ha espresso parere favorevole all'accoglimento della deliberazione suindicata;

Considerato che il tratto di strada in esame ha grande importanza per le relazioni agricole e commerciali tra la Basilicata e la provincia di Cosenza, e specialmente tra i comuni di Castelluccio, Rotonda e Viggianella, per cui ad essa devono riconoscersi i requisiti richiesti dalla legge organica sui lavori pubblici perchè sia classificata fra le strade provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritto nell'elenco delle strade provinciali di Potenza il tratto della ex-nazionale delle Calabrie compreso tra il Ponte Pietrasasso e l'abitato di Rotonda.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 1° ottobre 1920, in Ruinas, provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del Debito pubblico

Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1920.

	AL 30 giugno 1919	AL 30 giugno 1920	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	919,907,327 83	2,473,549,909 10	+ 1,553,642,581 27
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	12,128,139,164 12	(1) 13,266,929,012 92	+ 1,138,789,848 80
Insieme	13,048,046,491 95	15,740,478,922 02	+ 2,692,432,430 07
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	30,208,973,162 20	32,602,598,408 07	— 2,393,625,245 87
Situazione del Tesoro	— 17,160,926,670 25	— 16,862,119,486 05	+ 298,807,184 20

(1) In questa somma sono comprese L. 162,003,955 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia di biglietti di Stato, e L. 180,602,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1918-919	Contante nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	16,542,486 57	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	903,364,841 26	919,907,327 83

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie straordinarie	1,751,200,713 93	9,630,625,215 82	11,381,825,929 75	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	24,083 17	221,788 43	246,151 60	
	» III. - Movimento di capitali	416,218,387 24	9,560,328,918 09	9,976,547,305 33	
	» IV. - Partite di giro	60,668,627 61	95,269,126 70	155,937,754 31	
		2,228,112,091 95	19,286,445,049 04	21,514,557,140 99	21,514,557,140 99
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit.	991,791,138 24	13,236,683,030 62	14,228,474,168 86	
	Vaglia del Tesoro	2,830,262,421 42	32,408,437,164 90	35,238,699,586 32	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	1,315,000,000 —	1,315,000,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	13,050,000 —	13,050,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	61,950,000 —	61,950,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	223,183,068 46	223,183,068 46	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	660,599,615 81	639,462,637 19	1,300,062,283 —	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	1,001,612 11	13,723,052 64	14,724,664 75	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	197,000,000 —	1,574,500,000 —	1,771,500,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	1,000,000 —	1,000,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	1,022,619,876 60	1,022,619,876 60	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	1,638,283,931 73	3,404,385,056 44	5,042,668,988 17	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	668,181,000 49	5,276,949,368 32	5,945,130,368 81	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	3,000,000 —	14,202,000 —	17,202,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	297,965,447 23	3,955,892,369 87	4,253,857,817 10	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	51,590,993 38	1,938,782,188 10	1,990,373,181 48	
		7,339,676,190 41	65,099,819,813 14	72,439,496,003 55	72,439,496,003 55
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Valute austro-ungariche	—	12,684,000 —	12,684,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	382,877,507 15	621,329,160 29	1,004,206,667 44	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	124,389,800 85	339,436,386 96	463,826,187 81	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbors.	4,007,280 55	53,618,604 85	57,625,885 40	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	2,830,025,757 53	4,553,793,692 87	7,383,819,450 40	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. B alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	1,045,850 —	1,045,850 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		3,341,300 346 08	5,584,549,861 35	8,925,850,207 43	8,925,850,207 43
				Totale	103,799,810,679 80

(1) Tenuto conto delle variazioni per i mesi precedenti.

IL 30 GIUGNO 1920 — AVERE

(a) Fondo di cassa al 30 giugno 1920	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca			421,812,517 46	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			2,051,737,391 64	2,473,549,909 10

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	6,404,057,256 06	14,193,523,933 41	20,597,586,189 47	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	905,348 62	16,980,520 46	17,885,869 08	
	» III. - Movimento di capitali	130,261,538 68	320,467,064 35	450,728,603 03	
	» IV. - Partite di giro	9,317,568 61	140,227,222 57	149,544,791 18	
		6,544,541,711 97	14,671,203,740 79	21,215,745,452 76	21,215,745,452 76
Decreti di scarico		—	4,504 03	4,504 03	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	4,504 03	4,504 03	4,504 03
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	1,021,634,184 08	13,579,455,040 30	14,601,089,224 38	
	Vaglia del Tesoro	3,452,190,681 97	31,493,193,830 71	34,945,384,512 68	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	160,000,000 —	160,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	393,316,721 57	770,831,120 46	1,164,147,842 03	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero	94,000,000 —	966,384,986 96	1,060,384,986 96	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	7,874,212 36	7,874,212 36	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	1,897,452 31	1,026,700,000 —	1,028,597,452 31	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	782,461,613 81	4,615,604,478 79	5,398,066,092 60	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	490,026,222 01	4,595,698,734 76	5,085,724,956 77	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	45,000,000 —	45,000,000 —	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	1,878,000 —	30,842,000 —	32,720,000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	1,045,850 —	1,045,850 —	
	Cassieri militari	529,081,147 01	4,100,639,108 54	4,629,720,255 55	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	57,986,253 32	1,825,486,952 34	1,883,473,205 66	
		6,824,472,276 08	63,221,398,481 60	70,045,870,757 68	70,045,870,757
In conto crediti Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	5,000,000 —	8,793,000 —	13,793,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	3,000,000 —	20,000,000 —	23,000,000 —	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	—	660,000,000 —	660,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	64,951,880 90	992,624,808 82	1,057,576,689 72	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	2,035,418 66	16,860,751 68	18,896,170 34	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	111,759,473 90	928,680,280 54	1,040,439,754 44	
	Altre Amminist. per pagamenti da rimborsare	30,123,445 38	138,801,481 03	168,924,926 41	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	3,226,973 69	6,928,782,541 63	6,932,009,515 32	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	30,000,000 —	30,000,000 —	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma	—	30,000,000 —	30,000,000 —	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	90,000,000 —	90,000,000 —	
		210,097,192 53	9,844,542,863 70	10,064,640,056 23	10,064,640,056 23
				Totale . . .	103,799,810,679 80

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 162,008,955 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 180,602,000 di moneta divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 30 giugno 1920
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	14,475,561,662 73	(1) 14,102,946,607 21
Vaglia del Tesoro	1,369,944,660 94	1,663,259,734 58
Banche — Conto anticipazioni statutarie	5,020,000,000 —	6,335,000,000 —
Anticipazioni straordina per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	27,000,000 —	40,050,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	600,000,000 —	661,950,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	450,000,000 —	513,183,068 46
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	744,680,164 21	880,594,605 18
Id. del Fondo culto id. id.	2,148,654 69	14,231,153 06
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	296,882,870 67	1,007,997,883 71
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	19,979,532 58	13,105,320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	8,486,388 34	2,508,812 63
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,320,451,423 15	2,965,054,318 72
Incassi da regolare	379,265,866 27	1,238,671,273 31
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	4,509,255 —	3,263,405 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,000,000 —
Buoni di Cassa	251,400,000 —	268,622,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	700,000,000 —
Cassieri militari	381,494,463 94	5,632,025 49
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	55,905,000 —	23,185,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	189,463,219 68	296,363,195 50
Totale	30,208,973,162 20	32,602,598,408 07

(1) In questa cifra sono ancora compresi i buoni ordinari versati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale e in corso di regolazione contabile per la somma di L. 5,578,400,000.

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 30 giugno 1920
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	166,809,000 —	180,602,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	22,000,000 —	45,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione	150,000,000 —	797,316,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	198,834,291 05	252,204,313 33
id. del Fondo pel culto id. id.	19,768,564 14	36,021,294 64
Cassa depositi e prestiti	228,523,036 69	805,137,876 78
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794,397 72	346,794,397 72
Amministrazioni varie	82,724,824 68	194,023,865,69
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910 n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	40,696,000 —	33,446,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,050,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	10,486,265,969 53	9,971,741,858 48
Diversi	175,576,493 21	235,870,976 36
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	4,309,255 —	3,263,405 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,330,307 18	40,000,000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma	—	30,000,000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	90,000,000 —
Totale	12,128,139,164 12	13,266,929,012 92

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 maggio 1920 ascendeva a L. 56,911,934.19.

B) quelle delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 505,611,433.60.

Incassi di bilancio verificatosi presso le tesorerie del Regno nel mese giugno 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondente dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di giugno 1920	Mese di giugno 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1919 a tutto giugno 1920	Da luglio 1918 a tutto giugno 1919	DIFFERENZA nel 1920
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1,638,980 81	2,063,221 87	− 424,241 06	20,759,306 50	22,007,481 12	− 1,248,174 62
Contributi:						
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati	45,452,995 79	44,940,335 48	+ 512,660 31	271,830,649 29	270,989,180 31	+ 841,468 98
Redditi di R. M. e vari	167,211,957 25	111,530,815 92	+ 55,681,141 33	761,123,077 19	536,907,881 58	+ 224,215,195 61
Contributo centesimo guerra . . .	45,569,638 38	44,960,436 49	+ 609,201 89	242,842,466 84	303,124,783 30	− 60,282,316 46
Extraprofitti di guerra	214,627,870 63	154,139,811 72	+ 60,488,058 91	967,205,062 16	755,489,681 15	+ 211,715,381 01
Contributo straord. di guerra . .	3,566,231 17	6,183,368 07	− 2,617,136 90	24,075,619 47	35,132,464 78	− 11,056,845 31
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	146,082,223 37	75,918,231 54	+ 70,163,996 83	1,262,613,147 54	794,690,670 92	+ 467,922,476 62
Prodotto del movimento a G. e P. V.	23,102,460 48	535,216 61	+ 22,567,243 87	103,788,782 24	127,820,244 86	− 24,031,462 62
Diritti delle Legazionie dei Consolati all'estero	1,862,411 46	952,657 79	+ 909,753 67	1,869,320 62	952,657 79	+ 916,662 83
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbricaz. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. . .	50,238,260 02	30,707,566 80	+ 19,530,693 22	556,977,014 57	340,105,502 19	+ 216,871,512 38
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	65,701,547 44	74,160,178 62	− 8,458,631 18	593,931,411 71	574,180,172 69	+ 19,751,239 02
Dazio sull'importazione del grano.	—	77,794 05	− 77,794 05	56 —	243,217 71	− 243,161 71
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	16,740,637 25	9,477,934 26	+ 7,262,702 99	104,380,045 63	111,421,368 95	− 7,041,323 32
Privative:						
Tabacchi	181,890,819 65	113,832,872 30	+ 68,057,947 35	1,570,335,314 24	1,177,701,842 04	+ 392,633,472 20
Sali.	11,097,550 92	9,963,923 52	+ 1,133,627 40	129,979,417 04	121,884,137 93	+ 8,095,279 11
Fiammiferi e carte da giuoco . .	11,293,488 28	9,417,106 65	+ 1,876,381 63	122,693,733 46	96,810,032 38	+ 25,883,701 68
Chinino	982,587 63	1,317,747 20	− 335,159 57	6,395,254 32	7,337,070 76	− 941,816 44
Lotto	17,758,832 26	13,654,671 46	+ 4,104,160 80	150,196,736 79	118,842,340 61	+ 31,354,396 18
Monopoli commerciali	76,071,771 29	—	+ 76,071,771 29	463,966,545 42	—	+ 463,966,545 42
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	19,704,823 38	18,341,540 19	+ 1,363,283 19	217,815,296 93	220,436,290 25	− 2,620,993 32
Telegrafi	19,994,346 74	9,936,196 34	+ 10,058,150 40	90,929,337 10	56,647,391 80	+ 34,281,945 30
Telefoni	2,699,876 04	1,385,089 94	+ 1,314,786 10	35,647,602 02	25,611,553 73	+ 10,036,048 29
Servizi diversi.	10,480,566 14	9,405,401 42	+ 1,075,164 72	62,707,069 84	47,439,512 64	+ 15,267,557 20
Rimborsi e concorsi nelle spese . .	63,636,877 23	43,891,520 90	+ 19,745,356 33	125,993,600 95	128,670,410 35	− 2,676,819 40
Entrate diverse	123,819,548 33	1,469,609,251 45	− 1,345,789,703 12	1,067,473,039 71	2,167,706,310 43	+ [2]) 1,100,233,270 72
Totale *Entrata ordinaria* . .	1,321,226,306 94	2,256,402,890 59	− 935,176,583 65	8,955,528,907 58	8,042,152,200 27	+ 913,376,707 31
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese . .	248,176,804 54	205,662,762 14	+ 42,514,042 40	510,623,179 10	859,069,484 33	− 348,446,305 23
Entrate diverse	181,474,360 21	251,712,917 34	− 70,238,557 13	1,914,107,131 08	1,179,397,631 78	+ [3]) 734,709,500 30
Capitoli aggiunti per resti attivi .	323,242 24	289,080 11	+ 34,162 13	1,566,710 99	1,649,315 64	− 82,604 65
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	24,363 17	37,084 12	− 12,720 95	246,151 60	225,159 21	+ 20,992 39
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	297,550 22	561,400 35	− 263,850 13	51,872,483 21	5,000,341 06	+ 46,872,142 15
Accensione di debiti	(1)396,916,249 50	1,624,572,861 10	− 1,227,656,611 60	9,839,270,611 73	12,845,351,763 49	− 3,006,081,151 76
Riscossione di crediti	291,450 14	15,721 50	+ 275,728 64	837,480 81	138,410 88	+ 699,069 93
Rimborso di somme antic. dal Tesoro	8,434,257 95	4,165,340 60	+ 4,268,917 35	24,095,720 16	17,671,787 13	+ 6,423,933 03
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—	17,988 22	—	+ 17,988 22
Antcipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—	1,050,000 —	310,000 —	+ 740,000 —
Partite che si compensano nella spesa	4,938,985 65	1,125,744 35	+ 3,813,241 30	19,848,785 36	12,643,801 57	+ 7,204,983 79
Prelevamenti per anticipazioni varie	2,524,094 74	—	+ 2,524,094 74	2,824,094 74	2,524,094 74	+ 300,000 —
Prelevamenti da fondi speciali. . .	1,848,911 35	768,000 —	+ 1,080,911 35	10,043,856 73	12,043,000 —	− 1,999,143 27
Ricuperi diversi	724,786 57	229,590 83	+ 495,195 74	2,048,806 47	2,182,511 05	− 133,704 58
Capitoli aggiunti per resti attivi .	242,101 12	60 —	+ 242,041 12	24,637,477 90	397,356,720 52	− 372,719,242 62
Totale *Entrata straordinaria*. .	846,217,157 40	2,089,140,562 44	− 1,242,923,405 04	12403,090,479 10	15,335,564,021 40	− 2,932,473,542 30
CATEGORIA IV. - *Partite di giro*. .	60,668,627 61	13,091,007 82	+ 47,577,619 79	155,937,754 31	130,313,477 62	+ 25,624,276 69
	2,228,112,091 95	4,358,634,460 85	− 2,130,522,368 90	21514,557,140 99	23,508,029,699 29	− 1,993,472,558 30

(1) Di cui L. 93.224.890,23 per l'alienazione buoni poliennali, L. 35,400,305,02 per versamenti in conto VI Prestito nazionale e L. 268,294,944,20 per sconti e spese di bollo sui buoni collocati in Inghilterra, ridotte in sostanza a L. 62,353,511,38 in seguito a compensazione con le partite annullate di precedente credito inglese per L. 205,941,432,82.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di giugno 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di giugno 1920	Mese di giugno 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1919 a tutto giugno 1920	Da luglio 1918 a tutto giugno 1919	DIFFERENZA nel 1920
Ministero del tesoro e servizi per la l'assistenza militare e pensioni di guerra . .	2,407,955,651 40	1,461,640,561 99	+ 946,315,089 41	5,207,527,094 82	5,480,526,283 94	— 272,909,189 12
Id. delle finanze	257,003,820 80	208,998,019 58	+ 48,005,801 22	882,469,165 95	639,902,977 70	+ 242,566,188 25
Id. di giustizia e culti . . .	26,096,771 36	9,196,747 64	+ 16,900,023 72	117,818,277 08	73,464,233 08	+ 44,354,044 —
Id. degli affari esteri	15,459,790 73	18,678,773 10	— 3,218,982 37	47,951,278 78	62,522,317 88	— 14,571,039 10
Id. dell'istruzione pubblica .	112,321,182 61	26,330,196 07	+ 85,990,986 54	641,109,619 77	333,949,256 77	+ 307,160,363 —
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	68,763,284 —	54,904,281 13	+ 13,859,002 87	500,233,459 04	593,453,766 93	—[4]) 93,220,307 89
Id. dei lavori pubblici . .	146,752,690 33	92,275,061 62	+ 54,477,628 71	632,049,776 77	251,169,136 53	+ 380,880,640 24
Id. delle poste e dei telegrafi	76,629,204 97	52,678,620 56	+ 23,950,584 41	455,549,979 52	283,422,613 24	+ 172,127,366 28
Id. della guerra e delle armi e munizioni	1,969,035,030 68	3,452,567,806 44	— 1,483,532,775 76	9,538,432,441 21	16,660,993,212 45	— 7,122,560,771 24
Id. della marina	223,806,488 81	183,910,973 09	+ 39,895,515 72	1,222,821,528 06	1,295,854,878 29	— 73,033,350 23
Id. delle colonie	6,620,323 67	2,582,773 88	+ 4,037,549 79	176,615,093 24	153,353,406 55	+ 23,261,686 69
Id. dell'agricoltura	6,397,319 98	3,973,346 67	+ 2,423,973 31	53,487,028 24	36,937,472 80	+ 16,549,555 44
Id. industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti	1,153,777,113 54	24,001,667 77	+ 1,129,775,445 77	1,289,948,931 64	110,929,165 48	+ 1,179,019,766 16
Id. trasporti	4,258,559 78	1,720,653,201 85	— 1,716,394,642 07	91,016,363 77	2,778,610,702 36	—[5]) 2,687,594,338 59
Id. ricostituz. terre liberate	69,664,479 31	24,861,481 66	+ 44,802,997 65	358,715,414 87	121,917,319 51	+[4]) 236,798,095 36
Totale pagamenti di bilancio .	6,544,541,711 97	7,337,253,513 05	— 792,711,801 08	21,215,745,452 76	28,877,006,743 51	— 7,661,261,290 75
Decreti di scarico	—	—	—	4,504 03	1,613 99	+ 2,890 04
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti . . .	6,544,541,711 97	7,337,253,513 05	— 792,711,801 08	21,215,749,956 79	28,877,808,357 50	— 7,661,258,400 71

(2) Spostamento nei versamenti in conto proventi e ricuperi di portafoglio accertati per gli esercizi 1918-919 e 1919-920.
(3) Maggiore incasso derivante principalmente dalla vendita di materiale bellico.
(4) La diminuzione dei pagamenti per l'interno trova in gran parte compenso nell'aumento delle spese per le terre liberate, in quanto nell'esercizio 1918-919 tali spese erano comprese nel bilancio passivo dell'interno.
(5) Spostamento nella somministrazione dei fondi destinati ad alimentare il c/c del Sottosegretariato della marina mercantile col tesoro.

Roma, 20 luglio 1920.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 6 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	173 12	New York	26 30
Londra	91 51	Berlino	40 46
Svizzera	416 61	Vienna	—
Spagna	—	Praga	35 90

Oro 362 82

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	67.63	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	68 71	—

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Senise, in provincia di Potenza, e di Moscupo e Cepagatti, in provincia di Teramo, è stato, con decreti 5 corr. esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

Ruiz de Cardenas Giulio, ingegnere, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, del 1° agosto 1920.

Bramante Francesco, geometra, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° luglio 1920.

CONCORSI

Concorso alla cattedra di francese del R. Istituto delle Signore Montalte alla Quiete

La Commissione amministrativa, in conformità della deliberazione del 31 maggio 1920, ed in applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, del regolamento generale 3 agosto 1908, n. 623, della tabella N approvata col Regio decreto 13 maggio 1920, n. 843, e del regolamento di questo R. Istituto per i concorsi alle cattedre per le scuole complementari e normali deliberato il 6 aprile 1910,

RENDE NOTO:

E aperto un concorso alla cattedra per l'insegnamento di francese nella scuola complementare in questo R. Istituto, con l'annuo stipendio di L. 3000, mercè l'osservanza delle seguenti norme regolatrici:

Art. 1.

Il concorso ha luogo per titoli, e, nel caso che si ritenga opportuno, potrà essere aggiunta una prova d'esami.

Art. 2.

Coloro che intendono di prender parte al concorso debbono inviare al presidente della Commissione amministrativa, entro il termine di un mese dalla data della pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica, la domanda in carta bollata da lire una, corredata dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma di 1° grado che abiliti all'insegnamento del francese o certificato di cui all'art. 2 comma 1, della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° doppio elenco in carta libera di tutti i documenti.

Ai documenti suindicati i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte e in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che gli siano restituiti i documenti

Le copie autentiche che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali debbono essere redatte secondo le disposizioni sul bollo.

Art. 3.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo il termine come sopra stabilito e non sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal precedente articolo.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazione o parte di esse.

Art. 4.

La nomina dell'insegnante prescelto non diviene definitiva se non dopo un biennio di lodevole insegnamento, durante il quale l'insegnante potrà essere licenziato per provata inettitudine o insufficienza fisica o per negligenza.

Art. 5.

L'eletto dovrà dichiarare la propria accettazione entro 10 giorni dall'avvenuta partecipazione ufficiale della nomina, ed assumere il servizio immancabilmente il giorno che gli verrà indicato. In mancanza di detta accettazione o di assunzione del servizio nel giorno stabilito, s'intenderà senz'altro rinunziatario e decadrà da ogni diritto senza bisogno di diffida nè di alcun altro atto amministrativo o giudiziario.

Art. 6.

Lo stipendio è pagabile in rate mensili posticipate ed è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Il consigliere anziano.

Direttore: DARIO PERUZY Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.